

7
dal Comitato permanente, delibera di accogliere la
suddetta richiesta.

§- Mutui agli Istituti per le Case po-
polari - modifiche alla garanzia costitui-
ta da ipoteca -

Il Direttore generale riferisce che, come è noto al
Consiglio, l'Istituto concede mutui agli Istituti per
le case popolari fino a concorrenza del 100% del co-
sto delle costruzioni, compreso il costo delle anse, in
base al disposto del T. U. sull'edilizia popolare, che
consente di superare il limite normale del 75%, ove,
oltre all'ipoteca, concorrono altre idonee garanzie,
quali il contributo dello Stato nel pagamento de-
gli interessi. -

Fino a tutto l'anno XVIII il contributo dello
Stato era pari al 2.90-3%, e garantiva, all'incir-
ca, il 50% del finanziamento, cosicché la garanzia
ipotecaria era contenuta nei limiti del 50%, previ-
sti dalla legge regolatrice dell'Istituto. -

A partire dall'anno XVIII lo Stato ha ridotto
tale contributo al 2.60-2,75%, e per anni 35 an-
ziché per anni 50, con una copertura di garan-
zia del 40% sui singoli finanziamenti, così che
la quota garantita dall'ipoteca è salita dal 50
al 60% circa.

Il Consiglio nazionale fra gli Istituti per
le case popolari, essendo ora in corso di istruttoria
i mutui relativi agli anni XVIII e XIX, ha
risolto gli Istituti finanziatori a consentire i mu-
tui fino a concorrenza del 100% del costo degli